Voucher per la frequenza del quarto anno all'estero in paesi dell’Unione Europea 2021/2022

Approvazione dell'avviso contenente i criteri e le modalità per la concessione dei Voucher
Delibera n. 152 del 05/02/2021

Approvazione dell'Avviso per la concessione di un voucher individuale agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi dell'Unione europea svolti in corrispondenza del quarto anno scolastico 2021/2022 nell'ambito del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 152 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione dell'Avviso per la concessione di un voucher individuale agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi dell'Unione europea svolti in corrispondenza del quarto anno scolastico 2021/2022 nell'ambito del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.
Il giorno 05 Febbraio 2021 ad ore 10:12 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2021-S116-00010

LA GIUNTA PROVINCIALE
Visti:
la legge provinciale sulla scuola di data 7 agosto 2006, n. 5 e s.m., recante "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.;

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e s.m.;
l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e s.m.;
il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n. 2377 e modificato con Decisione C (2018) 5292 del 3 agosto 2018 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 1544 del 24 agosto 2018;
in particolare l'Asse 3 "Istruzione e formazione" del PO FSE che prevede fra le sue priorità il miglioramento delle competenze chiave degli allievi (obiettivo specifico 10.2), con particolare attenzione a quelle linguistiche;
la legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 recante "Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale", in particolare gli art. 18 - 20;
il Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015, di seguito denominato "Regolamento FSE e FESR";
la deliberazione della Giunta provinciale n. 799 del 18 maggio 2015 che approva "Metodologie e criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", così come approvato dal Comitato di sorveglianza congiunto del PO FSE e del PO FESR della provincia autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2020 nella seduta del 31 marzo 2015 e la modifica della stessa approvata con deliberazione della Giunta provinciale n.1224 di data 12 agosto 2019;
la deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 327, avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni dei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020", per il periodo di programmazione del Fondo sociale europeo 2014-2020,
approvati con deliberazione della Giunta provinciale 30 agosto 2016, n. 1462";

la deliberazione della Giunta provinciale di data 16 dicembre 2016 n. 2302, avente ad oggetto "Modalità di coordinamento organizzativo tra le strutture provinciali coinvolte nell'attuazione dei Programmi operativi Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
2014-2020 e l'Autorità di gestione (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2, approvato con d.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg) e conseguente revoca della deliberazione 9 febbraio 2015, n. 154" e s.m.;
la deliberazione della Giunta provinciale n. 2475 di data 29 dicembre 2016 avente ad oggetto "Approvazione delle descrizioni dei Sistemi di gestione e controllo dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione relativamente ai Programmi operativi Fondo sociale europeo (PO
FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento e s.m.;
la deliberazione della Giunta provinciale n. 21 di data 24 gennaio 2014 che ha approvato il progetto per la definizione del Piano straordinario per l'apprendimento delle lingue comunitarie - Trentino Trilingue e nella quale sono stati individuati gli obiettivi generali del piano stesso;
la deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 di data 29 novembre 2014 avente ad oggetto "Approvazione del primo stralcio del "Piano Trentino Trilingue" e s.m.;
la deliberazione della Giunta provinciale n. 2058 di data 13 dicembre 2019 avente ad oggetto "Prosecuzione degli interventi diretti alla creazione di un Trentino plurilingue nell'ambito del PO
FSE 2014-2020 - Asse 3 "Istruzione e formazione" e unificazione Azioni docenti e adulti";
la deliberazione della Giunta provinciale n. 2197 di data 22 dicembre 2020 avente ad oggetto: "
Approvazione della proposta di modifica del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento in risposta agli impatti negativi dell'emergenza COVID-19

sul sistema sanitario e socioeconomico trentino, nonché ulteriore modifica delle Linee strategiche del PO FSE 2014-2020 approvate con deliberazione della Giunta provinciale 14 luglio,
n. 1157 e s.m.;
il Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione così modificato dal regolamento delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute e in particolare l'allegato VI che definisce le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione all'Italia.
Considerato che:
fra le azioni previste al fine dell'attuazione del primo piano stralcio Trentino Trilingue a cofinanziamento del PO FSE è contemplata l'attivazione di strumenti a sostegno della frequenza di anni scolastici all'estero, per l'intero anno o per un periodo parziale;
l'art. 14, par. 1, del Regolamento (UE) n. 1304/2013 prevede la possibilità per la Commissione europea di rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti dalla stessa Commissione.
Valutato pertanto opportuno, per il dimensionamento del valore dei voucher, prendere a riferimento le tabelle riguardanti le Indennità per tirocini in mobilità transnazionale e le Indennità per il RIFERIMENTO :

trasferimento in un altro Stato membro contenute nell'Allegato VI, punti 3.5 e 3.7 del Regolamento sopraccitato in considerazione dell'analogia rispetto alla tipologia di costi cui tali tabelle fanno riferimento.
Preso atto che per il calcolo dell'importo del voucher si è convenzionalmente considerato il percorso scolastico annuale come percorso avente durata pari a 240 giorni e quello parziale come percorso avente durata pari a 110 giorni e che l'importo determinato in base a tale durata convenzionale costituisce l'importo massimo anche in caso di percorsi di durata superiore a quella convenzionalmente stabilita.
Ritenuto opportuno graduare l'ammontare effettivo del voucher in base all'indicatore ICEF dello studente prevedendo una riduzione dell'importo del voucher all'aumentare dell'indicatore ICEF
fino ad un importo minimo pari al 20% dello stesso.
Considerato che, in base al Sistema di gestione e controllo del PO FSE, l'attuazione del PO è svolta sia dall'Autorità di gestione che da altre strutture provinciali individuate quali "Strutture provinciali coinvolte nell'attuazione del PO" e che la deliberazione della Giunta provinciale di data 16
dicembre 2016 n. 2302 e s.m. specifica che le azioni aventi ad oggetto il miglioramento delle competenze chiave degli allievi di cui all'Asse 3 - obiettivo specifico 10.2 sono attuate dal Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema.
Precisato che le strutture coinvolte nell'attuazione del Programma operativo devono garantire la corretta attuazione del Programma operativo nel rispetto degli indirizzi e della normativa europea,
nazionale e provinciale di riferimento e di quanto definito nel Sistema di gestione e controllo del PO FSE.
Acquisito il parere positivo dell'Autorità di Gestione ai sensi dell'art. 10, comma 2, del regolamento d'esecuzione dell'art. 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato con d.P.P 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg.
Acquisiti i pareri positivi dei Servizi di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 15 gennaio 2016, n. 6.
Dato atto che ai fini della valutazione della condizione economica familiare è utilizzato l'indicatore ICEF 2020, risultante dalla Domanda Unica per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia per l'a.s. 2020/21, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 luglio 2019, n. 1118.
Visti:
il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della

legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare l'art. 56 e allegato 4/2, per cui a fronte di una spesa complessiva pari ad euro 760.000,00 sono prenotate rispettivamente la somma di euro 410.000,00 sul capitolo 252700-004 dell'esercizio finanziario 2021 e la somma di euro 350.000,00 sul capitolo 252700-004 dell'esercizio finanziario 2022, tenuto conto dell'esigibilità
della spesa;
l'articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
D E L I B E R A
1. di approvare, secondo quanto espresso in premessa, l'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente "l'Avviso per la concessione di un voucher individuale agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi dell'Unione europea svolti in corrispondenza del quarto anno scolastico 2021/22";
2. di dare atto che il dispositivo di voucher individuale di cui al punto 1 è attuato dal Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema in qualità di Struttura provinciale coinvolta nell'attuazione del PO secondo quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo del PO FSE e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2302 di data 16
dicembre 2016 e s.m.;
3. di pubblicare l'Avviso di cui al punto 1. sul sito https://fse.provincia.tn.it e sul sito www.vivoscuola.it;
4. di rinviare a successivo provvedimento del dirigente del Servizio formazione professionale,
formazione terziaria e funzioni di sistema l'approvazione della modulistica per l'attuazione del dispositivo;
5. di rinviare a successivi provvedimenti del dirigente del Servizio formazione professionale,
formazione terziaria e funzioni di sistema l'individuazione degli assegnatari del voucher in relazione alle domande presentate e alle verifiche effettuate;
6. di prenotare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 760.000,00 imputando la stessa nel seguente modo in base all'esigibilità della spesa ai sensi dell'art. 56 e allegato 4/2
del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 :
- Euro 410.000,00 sul capitolo 252700-004 dell'esercizio finanziario 2021;
- Euro 350.000,00 sul capitolo 252700-004 dell'esercizio finanziario 2022;
dando atto che l'intervento di cui al presente provvedimento rientra tra gli obiettivi previsti dal primo stralcio del "Piano Trentino Trilingue" approvato con deliberazione n. 2055 del 29
novembre 2014 e s.m. (p.f 2008851);
7. di demandare al dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema l'adozione di eventuali provvedimenti aventi per oggetto l'eventuale proroga dei termini qualora se ne ravvisi la necessità.

Adunanza chiusa ad ore 12:00
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
001 avviso Elenco degli allegati parte integrante IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti IL DIRIGENTE
Luca Comper
Allegato AVVISO
PER LA CONCESSIONE DI UN VOUCHER INDIVIDUALE AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER LA FREQUENZA DI PERCORSI SCOLASTICI ALL'ESTERO IN PAESI DELL'UNIONE EUROPEA SVOLTI IN CORRISPONDENZA DEL

QUARTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Premessa Il presente Avviso costituisce attuazione del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Trento - approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C (2014) 9884 e modificato con Decisione C (2018) 5292 del 3 agosto 2018.
Detto programma è cofinanziato dall'Unione Europea - Fondo sociale europeo (per il 50%), dallo Stato italiano (per il 35%) e dalla Provincia autonoma di Trento (per il 15%).
Gli interventi sono finanziati a valere sull'Asse 3 "Istruzione e formazione" e in particolare all'interno della priorità di investimento 10i, obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi", azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare riferimento al primo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line".
1. Oggetto e finalità
L'intervento di cui al presente Avviso ha l'obiettivo di favorire il miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti della scuola secondaria di secondo grado attraverso il sostegno alla frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi dell'Unione europea svolti in corrispondenza del quarto anno scolastico 2021/2022. Con lo stesso si intende promuovere un'esperienza altamente significativa finalizzata anche all'acquisizione di una maggiore consapevolezza e comprensione delle altre culture, allo sviluppo dell'identità europea ed alla crescita della motivazione personale all'istruzione e alla formazione.
Il totale delle risorse disponibili per il finanziamento delle attività del presente Avviso è pari ad euro 760.000,00, (di cui euro 380.000,00 costituiscono il cofinanziamento del FSE - pari al 50% del totale) per la concessione di un numero indicativo di 80 voucher.
I voucher saranno comunque assegnati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Il budget potrà essere aumentato in caso di nuove risorse che si rendessero disponibili nel corso dell'anno.
Ai fini dell'erogazione effettiva del voucher assegnato, lo studente è tenuto alla regolare frequenza del percorso scolastico all'estero ed al conseguimento di una valutazione complessiva finale positiva di merito, rilasciata da un istituto estero, che tenga conto dei progressi dello studente in termini di capacità di comunicare, motivazione, partecipazione in aula e risultati conseguiti.
Ai fini fiscali i voucher sono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera C) del D.P.R. 917/1986.
2. Modalità di svolgimento del percorso d'istruzione all'estero Il percorso d'istruzione all'estero deve essere svolto presso una istituzione scolastica con sede in uno dei paesi dell'Unione europea indicati nella tabella di cui al paragrafo 3.

La durata del percorso d'istruzione può essere annuale o parziale.
Nel caso del percorso annuale lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera per l'intero anno scolastico 2021/22, secondo il calendario della scuola ospitante e comunque per un periodo non inferiore a 240 giorni.
Nel caso del percorso parziale lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera durante l'anno scolastico 2021/22 per un periodo di durata non inferiore a 110 giorni.
Per l'organizzazione del percorso scolastico lo studente può adottare modalità libere, quali, a titolo esemplificativo, l'adesione a proposte di mobilità studentesca promosse dall'istituzione scolastica di provenienza, l'iscrizione a programmi all'estero attuati da enti, associazioni, agenzie operanti nel settore della mobilità studentesca, la progettazione autonoma del percorso con ricerca personale della scuola estera e della soluzione di alloggio.
La domanda di voucher è comunque presentata a titolo personale dallo studente (o dal genitore o tutore o curatore o amministratore di sostegno) che rimane l'unico interlocutore dell'Amministrazione.
Per lo svolgimento della mobilità all'estero si deve far riferimento alle "Le linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale dettate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione" ed alle "Linee guida per la valutazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Trento rientranti dai soggiornistudio all'estero di un anno scolastico o di un periodo inferiore all'interno dell'anno scolastico",
approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 209 di data 16 febbraio 2018.
3. Determinazione dell'importo del voucher1

I voucher sono uno strumento di sostegno alla copertura dei costi di soggiorno durante la frequenza del quarto anno all'estero e sono riferiti a percorsi scolastici corrispondenti all'intero anno scolastico o ad un periodo dello stesso. Gli importi massimi e minimi dei voucher concessi dall'Amministrazione sono specificati nella seguente tabella che prende a riferimento le tabelle standard di costi unitari di cui all'allegato VI del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 della Commissione del 9 luglio 2015, da ultimo modificato con Regolamento Delegato (UE) 2019/2170
della Commissione del 27 settembre 2019, arrotondati matematicamente all'euro per difetto. Nel caso di riduzione giornaliera tale importo è stato invece arrotondato per eccesso all'euro superiore.
1 Il Regno Unito, per i fini del presente Avviso, va considerato paese UE, sulla base dell'art. 138 dell'Accordo di Recesso entrato in vigore il 1° febbraio 2020
2

PERCORSO ANNUALE PERCORSO PARZIALE
AUSTRIA E 7.707,00 E 1.541,00 E 4.580,00 E 916,00 E 23,00
BELGIO E 5.859,00 E 1.171,00 E 4.242,00 E 848,00 E 22,00
BULGARIA E 4.805,00 E 961,00 E 2.748,00 E 549,00 E 14,00
CIPRO E 6.406,00 E 1.281,00 E 3.716,00 E 743,00 E 19,00
REP. CECA E 6.406,00 E 1.281,00 E 3.662,00 E 732,00 E 20,00
GERMANIA E 7.068,00 E 1.413,00 E 4.115,00 E 823,00 E 22,00
DANIMARCA E 9.585,00 E 1.917,00 E 5.554,00 E 1.110,00 E 29,00
ESTONIA E 6.920,00 E 1.384,00 E 4.128,00 E 825,00 E 22,00
SPAGNA E 7.261,00 E 1.452,00 E 4.192,00 E 838,00 E 23,00
FINLANDIA E 8.517,00 E 1.703,00 E 4.957,00 E 991,00 E 26,00
FRANCIA E 8.340,00 E 1.668,00 E 4.847,00 E 969,00 E 26,00
REGNO UNITO E 9.160,00 E 1.832,00 E 5.290,00 E 1.058,00 E 29,00
UNGHERIA E 5.894,00 E 1.178,00 E 3.339,00 E 667,00 E 19,00
GRECIA E 6.891,00 E 1.378,00 E 3.920,00 E 784,00 E 21,00
IRLANDA E 8.376,00 E 1.675,00 E 4.857,00 E 971,00 E 26,00
LITUANIA E 5.481,00 E 1.096,00 E 3.138,00 E 627,00 E 17,00
LUSSEMBURGO E 7.188,00 E 1.437,00 E 4.195,00 E 839,00 E 22,00
LETTONIA E 5.718,00 E 1.143,00 E 3.259,00 E 651,00 E 18,00
MALTA E 6.303,00 E 1.260,00 E 3.654,00 E 730,00 E 19,00
PAESI BASSI E 7.738,00 E 1.547,00 E 4.480,00 E 896,00 E 24,00
POLONIA E 5.811,00 E 1.162,00 E 3.293,00 E 658,00 E 18,00
PORTOGALLO E 6.515,00 E 1.303,00 E 3.765,00 E 753,00 E 20,00
ROMANIA E 5.081,00 E 1.016,00 E 2.896,00 E 579,00 E 16,00
SVEZIA E 8.379,00 E 1.675,00 E 4.884,00 E 976,00 E 26,00
SLOVENIA E 6.471,00 E 1.294,00 E 3.740,00 E 748,00 E 20,00
SLOVACCHIA E 6.124,00 E 1.224,00 E 3.518,00 E 703,00 E 19,00
CROAZIA E 5.356,00 E 1.071,00 E 3.004,00 E 600,00 E 16,00
Importo eventuale riduzione giornaliera (euro)
Importo massimo (euro)
Importo minimo (euro)
Importo massimo (euro)
Importo minimo (euro)
Nel limite degli importi massimi e minimi sopra indicati per ciascun Paese di destinazione, gli importi effettivamente spettanti agli studenti sono determinati sulla base dell'indicatore della condizione economica familiare ICEF 2020 di cui alla "Domanda Unica", ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 luglio 2019, n. 1118 in particolare:
- in presenza di un indicatore ICEF 2020 pari o inferiore a 0,25, il voucher è determinato in misura pari agli importi massimi;
- in presenza di un indicatore ICEF 2020, superiore a 0,25 e fino a 0,56 il voucher è determinato applicando la seguente formula: [(IMPORTO Massimo Voucher/ICEF del richiedente)X0,25];

- in presenza di un indicatore ICEF 2020 superiore a 0,56 e inferiore a 0,60 il voucher è determinato in misura pari agli importi minimi;
- in presenza di un indicatore ICEF 2020 pari o superiore a 0,60 lo studente non è idoneo per la concessione del voucher.

4. Requisiti di partecipazione Ai fini dell'ammissione alla graduatoria per la concessione del voucher individuale lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
- essere residente in provincia di Trento e frequentare nell'anno scolastico 2020/21 la classe terza dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado in istituti scolastici italiani 3
Num. prog. 9 di 18
OPPURE essere domiciliato in provincia di Trento e frequentare nell'anno scolastico 2020/21 la classe terza dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado in istituti scolastici trentini;
- avere un'età non superiore a 20 anni compiuti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda;
- a livello di merito, aver conseguito nell'anno scolastico 2019/2020 la promozione alla classe successiva con al massimo un voto negativo/debito formativo il cui recupero deve essere documentato entro la data di presentazione della domanda di voucher;
- a livello di condizione economica, appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ICEF 2020, risultante dalla Domanda Unica per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia per l'a.s. 2020/21, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 luglio 2019, n. 1118, inferiore a 0,60. Il Servizio competente acquisirà d'ufficio l'indicatore, pertanto la relativa attestazione non dovrà essere allegata alla domanda di voucher.

Il beneficio del presente Avviso è incompatibile con:
1) l'aver già fruito di un voucher/borsa di studio per la frequenza di periodi scolastici all'estero in paesi UE o extra UE negli anni precedenti, assegnati dall'Amministrazione provinciale;
2) la borsa di studio per un periodo all'estero in paesi extra Unione europea finanziata dalla Provincia per l'anno scolastico 2021/22. Nel caso di presentazione di doppia domanda (UE e extra UE) sarà considerata valida quella presentata per prima;
3) borse di studio o analoghi benefici assegnati per la medesima finalità dalla Provincia o da altri soggetti pubblici e privati, anche ONLUS (ad es. Inps, Fondazione Caritro e Intercultura).

5. Modalità e termini per la presentazione della domanda di voucher La domanda di voucher individuale è presentata dallo studente maggiorenne oppure da uno dei genitori o dal tutore o dal curatore o dall'amministratore di sostegno, se lo stesso è minorenne o soggetto a tutela o a curatela o è beneficiario di amministrazione di sostegno.

La procedura di presentazione della domanda prevede in alternativa:
a) accesso alla procedura online sul sito www.vivoscuola.it oppure sul sito https://fse.provincia.tn.it/ - opportunità per le persone - interventi nell'ambito del piano Trentino Trilingue - opportunità per studenti con le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID (info: https://www.spid.gov.it). In tal caso la domanda viene compilata e trasmessa direttamente all'Amministrazione senza la necessità di sottoscrizione.

oppure b) registrazione, compilazione e conferma della domanda online sul sito www.vivoscuola.it oppure sul sito https://fse.provincia.tn.it/ - opportunità per le persone - interventi nell'ambito del piano Trentino Trilingue - opportunità per studenti. La domanda dovrà essere quindi stampata, sottoscritta con firma autografa e quindi ricaricata sul sistema informatico allegando copia di un documento di identità.

In entrambi i casi il sistema invierà una ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora dell'avvenuto invio della domanda all'Amministrazione. Tale ricevuta costituirà comunicazione di avvio procedimento, ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale n. 23 del 30 novembre 1992 e s.m., che nella fattispecie decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

E' necessario inoltre procedere all'elaborazione dell'indicatore ICEF 2020 di cui alla "Domanda Unica", nel caso in cui il nucleo famigliare non ne sia già in possesso.

L'attestazione ICEF 2020 non dovrà essere allegata alla domanda di voucher, in quanto tale indicatore sarà verificato d'ufficio dal Servizio competente in seguito all'elaborazione dell'ICEF 2020 da parte dei soggetti (CAAF) abilitati o degli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico

della Provincia dietro richiesta della famiglia dello studente entro i termini previsti per la presentazione della domanda e delle eventuali integrazioni. L'indicatore è necessario ai fini della formazione della graduatoria e della determinazione della quota assegnata.
4
Num. prog. 10 di 18
Solo per gli studenti frequentanti istituti scolastici NON TRENTINI, ossia non appartenenti al sistema educativo trentino, alla domanda va allegata la seguente documentazione:
a. la copia del documento di valutazione finale della classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020;
b. nel caso di promozione con un debito formativo la copia del documento scolastico attestante l'avvenuto recupero del debito stesso.
Per gli studenti frequentanti istituti scolastici trentini i dati saranno verificati d'ufficio dall'Amministrazione.
La domanda potrà essere presentata dalle ore 9.00 di mercoledì 10 febbraio 2021 fino alle ore 13.00 di mercoledì 10 marzo 2021.
6. Termini del procedimento Il procedimento si concluderà, ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m. con il provvedimento di approvazione della graduatoria degli studenti ammessi al beneficio e dell'elenco delle domande non ammissibili da adottare entro 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.
7. Graduatoria e assegnazione dei voucher Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Servizio formazione professionale,
formazione terziaria e funzioni di sistema procede alla verifica della regolarità formale e sostanziale delle stesse e dei relativi allegati.
La domanda si considera inammissibile nei seguenti casi:
a) mancato possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4;
b) mancata presentazione della domanda all'Amministrazione con le modalità e nei termini previsti dal presente Avviso.
Al di fuori dei casi di cui sopra, in caso di presentazione, entro il termine previsto, della domanda o di altra documentazione incompleta o compilata in modo erroneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti.
In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione.
In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, la domanda sarà considerata inammissibile.
Il dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema adotterà, quindi, il provvedimento che approva:
- la graduatoria delle domande ammesse, ordinata secondo il valore crescente dell'indicatore ICEF 2020, dando la precedenza agli studenti che hanno conseguito la promozione all'anno scolastico 2020/21 senza debiti formativi e, in caso di parità di ICEF 2020, agli studenti residenti in provincia di Trento;
- l'elenco delle domande non ammissibili;
- l'assegnazione dei voucher agli studenti in graduatoria e i relativi importi, con impegno delle risorse.
Gli studenti non assegnatari di voucher per esaurimento delle risorse disponibili sono posti in riserva; le relative domande potranno essere finanziate con successivo provvedimento in caso di rinunce, decadenze o in caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.
Ai sensi della Legge provinciale 23/92 e s.m, del Regolamento UE n. 679/2016 e delle Linee Guida del Garante della Privacy la graduatoria delle domande ammesse e l'elenco delle domande escluse non saranno resi pubblici.
5
Num. prog. 11 di 18
L'Amministrazione provvederà a dare comunicazione agli studenti e alle loro famiglie, all'indirizzo e-mail fornito nella domanda di borsa di studio, dell'ammissione al beneficio fornendo tutte le indicazioni utili per partecipare all'iniziativa, mentre la non ammissione al beneficio sarà
comunicata come previsto al paragrafo 17.
E' fatta salva la possibilità di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 31 bis della Legge provinciale 23/92 e s.m. sarà approvato e pubblicato sul sito https://fse.provincia.tn.it- opportunità per le persone - Interventi nell'ambito del Piano Trentino Trilingue - opportunità per studenti e sul sito www.vivoscuola.it l'elenco dei beneficiari effettivi, ossia degli studenti a cui è stato erogato il voucher.
8. Presentazione della domanda di liquidazione del voucher Lo studente risultato assegnatario di voucher è tenuto a presentare la seguente documentazione:
1. modulo di "Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici" di seguito denominata "domanda di liquidazione della prima rata", nella quale il dichiarante conferma o modifica - nei limiti sotto specificati - lo stato estero di destinazione e la durata del percorso d'istruzione, comunica il nominativo della scuola estera ospitante (se già
noto), richiede la liquidazione della prima rata del voucher e dichiara di non usufruire di altri benefici per la medesima finalità.
Rispetto alla domanda di voucher presentata, sono ammesse le seguenti modifiche:
- modifica dello Stato estero, tenuto conto che l'importo del voucher assegnato in graduatoria costituisce l'importo massimo comunque riconoscibile; l'importo del voucher sarà, invece, rideterminato in caso di scelta di un Paese con importo minore in base alla tabella di cui al paragrafo 3;
- riduzione della durata del percorso da annuale a parziale: l'importo del voucher sarà
rideterminato in base alla tabella di cui al paragrafo 3;
- spostamento del percorso d'istruzione parziale durante l'anno scolastico 2021/2022:
lo spostamento (dal primo al secondo semestre o viceversa) è ammesso, al fine di soddisfare le esigenze degli studenti. La liquidazione della prima rata del voucher sarà
effettuata, in questo caso, nel periodo compreso fra dicembre 2021 e gennaio 2022 previa acquisizione di tutta la documentazione necessaria, mentre la liquidazione della seconda rata avverrà secondo quanto indicato nel paragrafo 11, lett. b).
2. allegati al suddetto modulo:
a. solo per gli studenti frequentanti istituti scolastici NON TRENTINI: copia del documento di valutazione finale relativo alla classe frequentata nell'anno scolastico 2020/21, attestante la promozione all'anno scolastico 2021/22 senza voti negativi/debiti formativi;
b. modello detrazioni d'imposta per l'anno di competenza (nel caso di svolgimento di percorso parziale nel 2022 si veda quanto specificato al paragrafo 11).
L'erogazione del voucher assegnato è comunque vincolata al conseguimento della promozione all'anno scolastico 2021/2022 senza voti negativi/debiti formativi.
La domanda di liquidazione della prima rata con i relativi allegati deve essere presentata a partire dalle ore 9.00 di martedì 1 giugno 2021 alle ore 13.00 di venerdì 30 luglio 2021 con le modalità
che saranno comunicate all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di voucher.
Non saranno prese in considerazione domande che saranno presentate all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.
Nel caso di impossibilità di indicare nella domanda di liquidazione della prima rata, il nominativo della scuola estera e la data di inizio del percorso, queste informazioni dovranno essere 6

comunicate, unitamente a copia del documento di identità del richiedente il voucher, all'indirizzo email serv.formazione@pec.provincia.tn.it , con le seguenti tempistiche:
- per gli studenti che frequentano il percorso annuale o il primo periodo parziale dell'anno scolastico 2021/2022 (con inizio nel 2021) la suddetta comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione possibilmente prima dell'avvio del percorso all'estero e in ogni caso al massimo entro il termine del 30 settembre 2021;
- per gli studenti che frequentano il percorso all'estero nel 2022 la suddetta comunicazione dovrà pervenire prima dell'avvio del percorso scolastico all'estero e in ogni caso entro il 28
febbraio 2022.
L'erogazione della prima rata del voucher è subordinata all'avvenuta regolare presentazione di tale comunicazione.

In caso di presentazione, entro i termini previsti, della domanda incompleta o compilata in modo erroneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine,il beneficiario decade dalla graduatoria.
9. Casi di decadenza È stabilita la decadenza dal beneficio nei seguenti casi:
- mancata presentazione della domanda di liquidazione della prima rata e dei relativi allegati entro i termini previsti;
- presentazione di domanda di liquidazione della prima rata contenente modifiche non ammesse ai sensi del presente Avviso;
- comunicazione scritta di rinuncia al voucher;
- mancata promozione dello studente all'anno scolastico 2021/2022;
- promozione all'anno scolastico 2021/2022 con voti negativi/debiti formativi;
- ove lo studente risulti beneficiario di altri contributi per la medesima finalità come definito al precedente paragrafo 4.
Degli eventuali casi di modifica dei dati e/o di decadenza dal beneficio viene preso atto in apposito provvedimento adottato dal dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, che modifica la graduatoria delle domande ammesse e la relativa assegnazione dei voucher.
Nel caso di risorse resesi disponibili (per effetto di rinunce, decadenze, revoche o rifinanziamento del presente avviso) si procede all'eventuale scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse, assegnando il voucher agli studenti posti in riserva previa acquisizione dagli stessi della domanda di liquidazione della prima rata e dei relativi allegati, da presentare entro i termini di cui al paragrafo 8 o, qualora sia scaduto tale termine, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla nota dell'Amministrazione, relativa allo scorrimento della graduatoria, effettuata per via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di voucher.
10. Incontro informativo prima della partenza Dopo l'uscita della graduatoria, è previsto un incontro informativo finalizzato a fornire agli studenti beneficiari di voucher informazioni utili riguardanti l'iniziativa (scadenze, documenti da presentare al rientro dell'esperienza formativa, fattispecie del cambio d'istituto estero) e le modalità di compilazione della scheda di valutazione-report finale di seguito "Final Report". La convocazione per l'incontro sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di voucher.

11. Modalità di erogazione del voucher Il voucher è liquidato in due rate come segue:
a) una prima rata di importo pari al 70% del voucher assegnato.
Tale prima rata sarà liquidata, fatto salvo quanto previsto nel caso di spostamenti dei periodi come indicato al paragrafo 8:
- entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di liquidazione della prima rata completa di tutti i dati richiesti, fra cui il nominativo della scuola estera e la data di inizio del percorso all'estero, e senza modifiche dello Stato estero e/o della durata del percorso di istruzione all'estero. In caso di domanda incompleta, il termine dei 60 giorni decorre dalla data di presentazione di eventuali integrazioni;
oppure - entro 60 giorni dall'avvenuta adozione del provvedimento di presa d'atto delle variazioni dello Stato estero e/o della durata del percorso di istruzione all'estero richieste con la domanda di liquidazione della prima rata.
Per gli studenti posti in riserva e ammessi a beneficio successivamente, i 60 giorni per la liquidazione della prima rata decorrono dal provvedimento di scorrimento della graduatoria.
Nel caso di percorso parziale, qualora il medesimo sia svolto nel 2022, la prima rata è liquidata nel 2022 entro il 31 marzo 2022, previo inoltro del "Modello detrazioni d'imposta" per l'anno di competenza.
b) una seconda rata a saldo dopo la conclusione del percorso all'estero.
Ai fini dell'erogazione della rata a saldo, deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione del periodo di studio all'estero, con le modalità che saranno comunicate all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di voucher, la seguente documentazione:
1. il modulo di "Domanda di liquidazione del saldo";

2. allegati alla suddetta domanda:
a. Final Report della scuola estera, redatto secondo il modello predisposto dall'Amministrazione, che attesta il periodo di frequenza scolastica dello studente all'estero e la positiva valutazione dello stesso in relazione al percorso d'istruzione svolto. Lo studente dovrà prestare particolare cura alla correttezza della compilazione del Final Report, che dovrà essere firmato dal responsabile o da un referente dell'istituto estero al termine del percorso, in quanto da tale adempimento discende il riconoscimento del beneficio concesso, così come specificato al paragrafo 13;
b. modello detrazioni d'imposta per l'anno di competenza.
In caso di presentazione, entro i termini previsti, della domanda di liquidazione del saldo incompleta o compilata in modo erroneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, si procederà alla revoca del voucher.
Nel caso di percorso parziale, qualora lo studente beneficiario intenda prolungare la durata del percorso d'istruzione all'estero indicata nella domanda di liquidazione della prima rata, posto che non si dà luogo ad alcuna integrazione del voucher, è tenuto comunque a rispettare le scadenze indicate nel presente Avviso. In caso di impossibilità a produrre la documentazione finale nei termini previsti, lo studente è tenuto a comunicarlo all'Amministrazione chiedendo di poter presentare la Domanda di liquidazione del saldo entro 90 giorni dalla conclusione del periodo di studio all'estero prolungato.

L'esperienza sarà considerata ammissibile ancorché sia intercorso uno o più cambi della scuola ospitante nello stesso Paese estero. In tal caso, in fase di rendicontazione, l'assegnatario è tenuto a produrre i Final report rilasciati da ciascuna scuola estera e attestanti il periodo di frequenza scolastica dello studente e la sua positiva valutazione. Per il computo del periodo si prenderà in considerazione la somma totale dei giorni indicati nei Final report. In ogni caso, ove lo studente presenti un solo Final report il voucher sarà erogato in presenza della valutazione positiva e del rispetto dei limiti minimi di frequenza previsti ai sensi del paragrafo 2.
Nell'ipotesi di frequenza di più scuole, qualora una delle valutazioni finali sia negativa, l'importo del voucher sarà rideterminato considerando solo i giorni di frequenza con valutazione positiva o potrà
essere revocato in misura totale in caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi di frequenza previsti ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 12.
N.B. La documentazione richiesta nel presente paragrafo è specifica per l'erogazione del voucher assegnato nell'ambito del Programma operativo FSE 2014/2020 e, pertanto, si aggiunge e non si sostituisce alla eventuale documentazione richiesta dalla scuola di provenienza per il rientro dello studente alla classe successiva nell'anno scolastico 2022/2023.
12. Mancato completamento del percorso d'istruzione all'estero Lo studente assegnatario del voucher è tenuto a completare il percorso di studio all'estero secondo quanto indicato nella domanda di liquidazione della prima rata.
Nei casi di mancato completamento del percorso all'estero l'Amministrazione procederà nel modo seguente:
- percorso annuale:
a) qualora lo studente abbia svolto presso la scuola estera, secondo il calendario previsto dalla stessa, un periodo di istruzione inferiore a 240 giorni, ma di durata comunque pari ad almeno 200 giorni e con una valutazione finale positiva, l'importo complessivo del voucher sarà rideterminato applicando una riduzione per ogni giorno non frequentato, così come previsto nella tabella di cui al paragrafo 3;
b) qualora lo studente abbia svolto presso la scuola estera, secondo il calendario previsto dalla stessa, un periodo di istruzione inferiore ai 200 giorni e comunque pari o superiore a 120 giorni (conseguendo una valutazione finale positiva), l'importo del voucher sarà
rideterminato partendo dal 90% dell'importo concesso su cui sarà applicata una riduzione per ogni giorno non frequentato tra 199 giorni e il numero effettivo di giorni frequentati, così
come previsto nella tabella di cui al paragrafo 3;
c) qualora lo studente non raggiunga 120 giorni di frequenza il voucher sarà revocato, fatto salvo quanto sotto

specificato.
- percorso parziale:
- a) qualora lo studente abbia svolto presso la scuola estera, secondo il calendario previsto dalla stessa, un periodo d'istruzione inferiore a 110 giorni, ma di durata comunque pari ad almeno 90 giorni e con una valutazione finale positiva, l'importo complessivo del voucher sarà rideterminato applicando una riduzione per ogni giorno non frequentato, così come previsto nella tabella di cui al paragrafo 3.
- b) qualora lo studente non raggiunga 90 giorni di frequenza il voucher sarà revocato, fatto salvo quanto di seguito specificato.
Nel caso in cui lo studente abbia effettuato un periodo d'istruzione all'estero inferiore ai periodi minimi previsti (120 giorni per i percorsi annuali e 90 giorni per i percorsi parziali), conseguendo comunque una valutazione positiva, la Giunta provinciale potrà valutare la possibilità di finanziare,
con risorse provinciali, il percorso scolastico effettivamente svolto, in presenza di una delle seguenti situazioni documentate:
- ricovero ospedaliero;
- sinistri o calamità;
- lutto di parenti fino al secondo grado e affini di primo grado e di familiari conviventi, come risultanti dal nucleo familiare;

- assistenza per ricoveri ospedalieri dei genitori e di familiari conviventi, come risultanti dal nucleo familiare;
- partecipazione a processi civili o penali in qualità di attore, convenuto o testimone;
- eventi politico-sociali o emergenze sanitarie attestate da provvedimenti delle Autorità competenti.
In tali casi il beneficio potrà essere rideterminato anziché revocato, applicando una riduzione per ogni giorno non frequentato, così come previsto nella tabella di cui al paragrafo 3 sulla base del periodo effettivo indicato nel Final report redatto dalla scuola estera.
A supporto della mancata frequenza per le cause sopraindicate, l'Amministrazione richiederà al partecipante un'autocertificazione che dovrà contenere tutte le informazioni utili per poter procedere agli opportuni controlli.
13. Revoca parziale o totale del voucher La revoca parziale del voucher è stabilita nei seguenti casi:
- rideterminazione dell'importo del voucher per mancato completamento del percorso d'istruzione all'estero, di cui al paragrafo 12;
- in caso di frequenza di più scuole all'estero in cui vi siano valutazioni finali positive e negative, rideterminazione dell'importo del voucher conteggiando esclusivamente i periodi di frequenza con valutazione finale positiva sempre che siano rispettati i limiti minimi di frequenza di cui al paragrafo 12.
La revoca totale del voucher è stabilita nei seguenti casi:
- mancata partenza per l'estero;
- mancata presentazione nei termini previsti della "Domanda di liquidazione del saldo" e dei relativi allegati;
- mancato conseguimento del requisito di merito riferito alla regolare frequenza della scuola estera e alla complessiva valutazione finale positiva in ordine al percorso d'istruzione svolto all'estero, come risultante dal Final report della scuola estera redatto secondo il modello predisposto dall'Amministrazione;
- mancata frequenza minima di 120 giorni nel caso di percorso annuale, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 12;
- mancata frequenza minima di 90 giorni nel caso di percorso parziale, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 12;
- in caso di frequenza di più scuole all'estero in cui vi siano valutazioni finali positive e negative, mancata frequenza minima del periodo di istruzione nella scuola con valutazione finale positiva;
- ove lo studente risulti beneficiario di altri contributi per la medesima finalità come definito al paragrafo 4.
Il dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema provvede con proprio provvedimento a seconda del caso:
- alla rideterminazione dei voucher;
- alla revoca totale o parziale del voucher, con applicazione degli interessi legali, avviando il relativo procedimento amministrativo. Lo studente è tenuto a restituire all'Amministrazione l'importo indicato entro i

termini stabiliti nella comunicazione di revoca.
14. Verifiche di gestione L'attuazione del presente Avviso è sottoposta alle verifiche di gestione di cui all'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m..

15. Tutela della privacy Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. (UE) 679/2016) e del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D. Lgs. 196/2003 e s.m.).
I dati conferiti nell'attuazione dell'operazione saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione dell'attività amministrativa ed adempiere agli obblighi di trasparenza. Il contenuto di tali banche dati sarà inoltre utilizzato dall'Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzari. Gli estratti dei dati saranno comunicati a enti e soggetti coinvolti nella gestione del Fondo sociale europeo (Unione europea, Repubblica italiana) nonché
ai soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.
Titolare del trattamento di cui al presente Avviso è la Provincia autonoma di Trento, alla quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa sopra richiama
... ATTENZIONE, per il testo completo scaricare la versione PDF...